

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 141

DEL 11.06.2019

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Approvazione modifiche.

L'anno Duemiladiciannove

Addi Undici

del mese di Giugno In Angri

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Cosimo Ferraioli, Sindaco; Giuseppe D'Ambrosio, Vicesindaco; Maria Immacolata D'Aniello, Assessore; Maria D'Aniello, Assessore; Francesco Ferraioli, Assessore; Gaetano Mercurio, Assessore; Pasquale Russo, Assessore;**

Sono assenti i signori:

Assume la presidenza il dott. Cosimo Ferraioli

In qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs. n. 267) il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida Tedesco

Il presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data 11.06.2019

al n. 141

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs n.267/2000, ha espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

Proposta di deliberazione n. 111 del 11.06.19

L'ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso:

- Che il decreto legislativo n. 150/2009 ha modificato il decreto legislativo 165/2001, in particolare, nella parte riguardante il procedimento disciplinare per i dipendenti pubblici, introducendo nuovi articoli;
- Che, successivamente, come da Legge Quadro 124/2015 (legge Madia), il D.Lgs 75/2017 ha operato ulteriori modifiche al T.U. dell' "Ordinamento del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", nello specifico, dagli artt. 51 al 57 del titolo IV, materia in argomento;
- Che l'art. 55 bis, comma 4, introdotto dalla normativa richiamata, prevede che per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, rispetto a quelle delineate nel comma 1 del medesimo articolo, ciascuna Amministrazione debba individuare un apposito ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- Che il predetto ufficio è deputato ad instaurare tutto il procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito, alla fase istruttoria fino alla irrogazione della sanzione prevista dal codice disciplinare, secondo le modalità stabilite nel citato decreto legislativo 165/2001;

Considerato:

- Che il predetto ufficio può essere composto da più dipendenti dell'ente scelti con nomina sindacale;
- Che occorre procedere alla predetta individuazione tramite un apposito Regolamento che disciplini le modalità di costituzione dell'ufficio, lo svolgimento delle funzioni nonché i casi incompatibilità, di decadenza;
- Che il predetto Regolamento costituisce appendice al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

Rilevato:

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 352 del 5.12.2013 è stato approvato il "Regolamento per il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari";
- Che il regolamento, composto da 13 articoli, definisce la composizione dell'ufficio, le modalità di nomina dei componenti, il funzionamento dello stesso oltre a disciplinare i casi di incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenze che possono interessare i componenti dell'ufficio;
- Che a seguito nuova articolazione della struttura organizzativa dell'ente, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 18.02.2018, si è reso necessario modificare l'articolo 2 del regolamento in quanto non è più previsto il Responsabile della UOC Affari Generali, Demografici e del Personale;
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 18.04.2019 è stato modificato l'articolo 2 del regolamento in rassegna tenendo conto della necessità derivante dalla nuova articolazione;

- Che con lo stesso atto giuntale si è ritenuto opportuno modificare le modalità per la individuazione dei componenti dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, comprendendo tra essi anche gli incaricati della responsabilità delle UOC ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, e le modalità da seguire per la sostituzione dei componenti in caso di incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza;
- Che sia opportuno, ad integrazione e a chiarimento delle modifiche operate con delibera 104/2019, riesaminare il testo del regolamento alla luce degli intendimenti espressi con il predetto atto e delle ulteriori modifiche da apportare nella parte che si riferisce alla durata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e alla norma transitoria;

Ritenuto di dover modificare il regolamento per il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui alla delibera di GC n. 352/2013, come specificato di seguito:

sostituire l'articolo 2 del precedente regolamento

“Art. 2 Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune di Angri è individuato in una Commissione così composta:

- Il Responsabile della U.O.C. Affari Generali, demografici e del personale con funzioni di presidente;
- n. 2 Responsabili di U.O.C. nominati dal Sindaco con funzioni di componente;
- un dipendente del Comune dell'Ufficio Personale con funzioni di segretario”

con il seguente nuovo testo:

“Art. 2 Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune di Angri è così composto:

- dal Responsabile della U.O.C. competente in materia di “gestione del personale”, con funzioni di presidente;
- da due Responsabili di U.O.C. con funzioni di componente;
- da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante.”

sostituire l'articolo 4 del precedente regolamento:

“Art. 4 Designazione dei componenti - Modalità

1. I Responsabili, chiamati a far parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al precedente articolo 2, sono designati fra i Responsabili delle UOC in servizio, a tempo indeterminato e titolari di posizione organizzativa, che non abbiano procedimenti disciplinari in corso e che non li abbiano subiti negli ultimi tre anni.

2. La designazione è fatta dal Sindaco, sentito il Coordinatore della R.S.U. “

con il seguente nuovo testo:

“Art. 4 Designazione dei componenti - Modalità

1. I Responsabili chiamati a far parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al precedente articolo 2 sono designati fra i Responsabili delle UOC in servizio, titolari di posizione organizzativa, che non abbiano procedimenti disciplinari in corso e che non li abbiano subiti negli ultimi tre anni.

2. La designazione dei due Responsabili di UOC con funzioni di componente e del dipendente con funzioni di segretario è fatta dal Sindaco, su indicazione del Responsabile della UOC che svolge le funzioni di presidente.”

sostituire il comma 2 dell'articolo 5 del precedente regolamento:

“2. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari funziona fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.”

con il seguente nuovo testo:

“2. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari funziona, ove necessario, fino a nuovo decreto di nomina.”

sostituire il comma 7 dell'art. 6 del precedente regolamento:

“7. In caso di incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza, il Sindaco provvede alla sostituzione individuandolo tra i Responsabili aventi i requisiti indicati nell' articolo 4, comma 1, del presente regolamento.”

con il seguente nuovo testo:

“7. In caso di incompatibilità di un componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, la sostituzione avviene con altro Responsabile di UOC, individuato a rotazione e secondo l'ordine alfabetico del cognome tra i Responsabili aventi i requisiti indicati nell' articolo 4, comma 1, del presente regolamento. In tali casi, alla sostituzione provvede direttamente il presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari con la convocazione del sostituto. Per la sostituzione del presidente e dei componenti dell'ufficio per i procedimenti disciplinari nei casi di decadenza, dimissioni e assenza provvede il sindaco con proprio atto, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4.”

sostituire l'art. 13 del precedente regolamento:

Art. 13 Norma Transitoria

“1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari avviati ed in corso d'istruttoria al momento di adozione ed eseguibilità della relativa delibera di approvazione.

con il seguente nuovo testo:

Art. 13 Norma Transitoria

“1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari avviati ed in corso d'istruttoria al momento di adozione ed eseguibilità della relativa delibera di approvazione, che convalida tutti i provvedimenti precedenti ossia mantiene fermi gli effetti giuridici fin dal momento in cui l'atto (anche endoprocedimentali) è stato assunto.

Dato atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visto il Regolamento allegato composto da n. 13 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto legislativo 75/2017;

Visti gli artt. da 55 a 55 sexies del D.Lgs 165/2001;

Visto il titolo VII, in materia di responsabilità disciplinare, del CCNL 21.5.2018;

Stabilita la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 89 del T.U. 267/2000;

PROPONE

Di dare atto che il Regolamento per il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, approvato con delibera di G.C. n. 352/2013, composto da n. 13 articoli, è stato modificato con delibera di G.C. 104/2019, in particolare agli articoli 2, 4, 5, comma 2, 6, comma 7, e 13 nei termini indicati nei nuovi testi di seguito riportati:

Articolo 2

"Art. 2 - Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune di Angri è così composto:

- dal Responsabile della U.O.C. competente in materia di "gestione del personale", con funzioni di presidente;
- da due Responsabili di U.O.C. con funzioni di componente;
- da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante."

Articolo 4

"Art. 4 - Designazione dei componenti - Modalità

1. I Responsabili chiamati a far parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al precedente articolo 2 sono designati fra i Responsabili delle UOC in servizio, titolari di posizione organizzativa, che non abbiano procedimenti disciplinari in corso e che non li abbiano subiti negli ultimi tre anni.

2. La designazione dei due Responsabili di UOC con funzioni di componente e del dipendente con funzioni di segretario è fatta dal Sindaco, su indicazione del Responsabile della UOC che svolge le funzioni di presidente."

Articolo 5, comma 2

"2. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari funziona, ove necessario, fino a nuovo decreto di nomina."

Articolo 7, comma 6

"7. - In caso di incompatibilità di un componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, la sostituzione avviene con altro Responsabile di UOC, individuato a rotazione e secondo l'ordine alfabetico del cognome tra i Responsabili aventi i requisiti indicati nell' articolo 4, comma 1, del presente regolamento. In tali casi, alla sostituzione provvede direttamente il presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari con la convocazione del sostituto. Per la sostituzione del presidente e dei componenti dell'ufficio per i procedimenti disciplinari nei casi di decadenza, dimissioni motivate e assenza provvede il sindaco con proprio atto, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4."

Articolo 13

Art. 13 Norma Transitoria

"1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari avviati ed in corso d'istruttoria al momento di adozione ed eseguibilità della relativa delibera di approvazione, che convalida tutti i provvedimenti precedenti ossia mantiene fermi gli effetti giuridici fin dal momento in cui l'atto (anche endoprocedimentali) è stato assunto.

Di approvare il nuovo testo del Regolamento per il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), composto da 13 articoli, allegato e parte integrante e motivante del presente atto, specificando che in grassetto sono riportate le modifiche innanzi richiamate;

Di dare alla deliberazione di approvazione della presente proposta l'immediata eseguibilità;

Il Responsabile UOC Servizi sociali,
scolastici e personale
Antonio Lo Schiavo

L'Assessore al personale
Avv. Gaetano Mercurio

**OGGETTO: Regolamento per il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.
Approvazione modifiche.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole.

Angri addì, _____


**Il Responsabile della UOC
Antonio LOSCAVO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole _____.

Angri addì,

**Il Responsabile della UOC
Risorse finanziarie**

(_____)

COMUNE DI ANGRI
- Provincia di Salerno –

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 352 del 5.12.2013, modificato con
successivi atti n. 104 del 18.04.2019 e n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 Contenuto del Regolamento

Art. 2 Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

Art. 3 Funzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

Art. 4 Designazione dei componenti - Modalità

**Art. 5 Costituzione, durata e funzionamento dell'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari**

Art. 6 Incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza

Art. 7 Provvedimento conclusivo e comunicazione al dipendente interessato

Art.8 Le sanzioni disciplinari

Art. 9 Riapertura del procedimento disciplinare

Art. 10 Riabilitazione disciplinare

Art. 11 Rinvio alle norme generali

Art. 12 Pubblicità

Art. 13 Norma Transitoria

Art. 1 Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua e disciplina il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune di Angri ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 2 Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune di Angri è così composto:

- dal Responsabile della U.O.C. competente in materia di "gestione del personale" con funzioni di presidente;
- da due Responsabili di U.O.C. con funzioni di componente;
- da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 3 Funzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è deputato alla celebrazione del procedimento disciplinare e all'adozione dei relativi provvedimenti nei confronti dei dipendenti dell'ente per le infrazioni di maggiore gravità secondo la vigente normativa.

2. Per le infrazioni diverse da quelle previste dal comma 1, il responsabile della struttura, titolare di posizione organizzativa, provvede secondo le forme e i termini di cui al comma 2 dell'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 fatta salva l'eventuale diversa disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Art. 4 Designazione dei componenti - Modalità

1. I Responsabili chiamati a far parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al precedente articolo 2 sono designati fra i Responsabili delle UOC in servizio, titolari di posizione organizzativa, che non abbiano procedimenti disciplinari in corso e che non li abbiano subiti negli ultimi tre anni.

2. La designazione dei due Responsabili di UOC con funzioni di componente e del dipendente con funzioni di segretario è fatta dal Sindaco, su indicazione del Responsabile della UOC che svolge le funzioni di presidente.

Art. 5 Costituzione, durata e funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito con decreto di nomina del Sindaco.

2. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari funziona, ove necessario, fino a nuovo decreto di nomina.

3. Per la validità delle sedute dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di disciplina è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

4. Le sedute non sono pubbliche, alla trattazione verbale è ammesso solo il dipendente interessato ed i suoi eventuali procuratori e, chiusa la trattazione verbale ed invitati i convocati ad uscire, la Commissione si ritira a deliberare in seduta riservata.
5. Di tutte le sedute è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 6 Incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza

1. Il Presidente e i Componenti dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sono tenuti ad astenersi nei casi previsti dalla legge.
2. Nei casi di mancata astensione obbligatoria la ricsuzione è proposta con richiesta del convocato, comunicata, al Presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il dipendente sia personalmente comparso.
3. Sull'istanza di ricsuzione decide in via definitiva l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sentito il ricsuto che, comunque, è tenuto ad astenersi dal voto.
4. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricsuzione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.
5. E' causa di decadenza dall'incarico di componente dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari:
 - a) rivestire o aver rivestito negli ultimi due anni cariche in organizzazioni sindacali o aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con dette organizzazioni;
 - b) rivestire o aver rivestito negli ultimi due, anni il mandato di Consigliere e/o Assessore del Comune di Angri;
 - c) di assentarsi senza giustificazione ad una seduta.
6. La causa di decadenza è contestata per iscritto dal Presidente con assegnazione del termine perentorio di 10 giorni per eventuali osservazioni e/o giustificazioni trascorsi i quali il Presidente, sentito l'altro componente della commissione, decide in merito e ne da comunicazione all'interessato e al Sindaco.
7. **In caso di incompatibilità di un componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, la sostituzione avviene con altro Responsabile di UOC, individuato a rotazione e secondo l'ordine alfabetico del cognome tra i Responsabili aventi i requisiti indicati nell' articolo 4, comma 1, del presente regolamento. In tali casi, alla sostituzione provvede direttamente il presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari con la convocazione del sostituto. Per la sostituzione del presidente e dei componenti dell'ufficio per i procedimenti disciplinari nei casi di decadenza, dimissioni motivate e assenza provvede il sindaco con proprio atto, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 4.**

Art. 7 Provvedimento conclusivo e comunicazione al dipendente interessato

1. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento disponendo l' archiviazione o l'irrogazione della sanzione.
2. La decisione viene notificata al dipendente nelle forme previste dalla legge e, contestualmente, all'Ufficio personale al quale spetta l'esecuzione del provvedimento.

Art. 8 Le sanzioni disciplinari

La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dal contratto collettivo nazionale fatta salva diversa disposizione di legge.

Art. 9 Riapertura del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente sanzionato o gli aventi diritto al trattamento di quiescenza adducono nuovi fatti o prove tali da far ritenere che possa essere applicata una sanzione minore o si possa pervenire al proscioglimento da qualsiasi addebito.
2. La riapertura del procedimento è disposta dal Segretario Generale, che si avvale dell'ufficio Personale il quale rinvia il caso all'esame dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
3. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta e preclude ogni possibilità di irrogare al dipendente già colpito una sanzione più grave di quella precedentemente inflitta.
4. Qualora, in seguito al nuovo procedimento, il dipendente venga prosciolto o venga proposta una sanzione meno grave, gli sarà corrisposta la retribuzione, eventualmente non percepita, salva la detrazione di quanto erogatogli quale assegno alimentare. Questo anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dagli aventi diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 10 Riabilitazione disciplinare

1. Il dipendente cui siano state inflitte sanzioni disciplinari è riabilitato decorsi tre anni dalla data di azione dell'ultimo provvedimento disciplinare fatta salva diversa disposizione di legge o di contratto collettivo.
2. La riabilitazione annulla, senza efficacia retroattiva, tutti gli effetti della sanzione disciplinare.
3. La riabilitazione, che è pronunciata con provvedimento del Segretario Generale, non è ammessa ove il dipendente, nel periodo di tempo considerato nel precedente comma, abbia subito altro provvedimento disciplinare.

Art. 11 Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che trovano immediata applicazione senza necessità di recepimento da parte del Comune.

Art. 12 Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in analogia a quanto previsto per il codice disciplinare dall'art. 55 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 13 Norma Transitoria

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari avviati ed in corso d'istruttoria al momento di adozione ed eseguibilità della relativa delibera di approvazione, che convalida tutti i provvedimenti precedenti ossia mantiene fermi gli effetti giuridici fin dal momento in cui l'atto (anche endoprocedimentali) è stato assunto.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cosimo Ferraioli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Brigida Tedesco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

11 GIU. 2019

- ☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, legge n. 267/2000);
- ☐ ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. **27** in data **11 GIU. 2019**, ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000);

11 GIU. 2019

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Brigida Tedesco

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li **11 GIU. 2019**



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno :
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E PERSONALE per le procedure ai sensi dell'art. 107, D. Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Brigida Tedesco